Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 105 del 7 maggio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 91

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Emmedue Srl. (Decreto n. 64902).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14.09.2011, relativo alla società Emmedue Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Abruzzo (04.10.2011), Campania (10.10.2011), Emilia Romagna (30.09.2011) e Toscana (04.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Emmedue Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Emmedue Srl, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14.09.2011, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori della società Emmedue Srl, dipendenti presso le sedi aziendali di:

Figline Valdarno (FI) - 7 lavoratori;
Sesto Fiorentino (FI) - 8 lavoratori;
Barberino del Mugello (FI) - 1 lavoratore;
Casoria (NA) - 3 lavoratori;
San Giovanni Teatino (CH) - 6 lavoratori;
Parma (PR) - 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 221.011,44 (duecentoventiunomilazeroundici/44).

Matricola INPS: 301425167500.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 221.011,44 (duecentoventiunomilazeroundici/44) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04649

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Modi Moda Srl. (Decreto n. 64901).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 19.05.2011, relativo alla società Modi Moda Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (07.06.2011), Puglia (23.06.2011), Veneto (03.06.2011), Toscana (10.06.2011) e Umbria (09.11.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Modi Moda Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Modi Moda Srl;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19.05.2011, in favore di un numero massimo di 35 lavoratori della società Modi Moda Srl, dipendenti presso le sedi di:

Cesena (FC) - 6 lavoratori che ruoteranno su una platea di n. 11 lavoratori con riduzione oraria massima del 75% dell'orario contrattuale;

Taverne di Corciano (PG) - 6 lavoratori che ruoteranno su una platea di n. 21 lavoratori con riduzione oraria massima del 75% dell'orario contrattuale;

Bari (BA) - 6 lavoratori che ruoteranno su una platea di n. 13 lavoratori con riduzione oraria massima del 75% dell'orario contrattuale;

San Bonifacio (VR) - 6 lavoratori che ruoteranno su una platea di n. 14 lavoratori con riduzione oraria massima del 75% dell'orario contrattuale;

Castiglion Fibocchi (AR) - 11 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 305.158,88 (trecentocinquemilacentocinquantaotto/88).

Matricola INPS: 0504021112.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 305.158,88 (trecentocinquemilacentocinquantaotto/88), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04650

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Idea Finanziaria Spa. (Decreto n. 64904).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 61993 del 03.10.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 01.01.2010 al 03.03.2010, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori, della società Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di Roma (RM) (38 lavoratori) - Lavello (PZ) (1 lavoratore) e Milano (MI) (1 lavoratore);

Visto il decreto n. 54921 del 22.10.2010 con il quale è stata autorizzata:

la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della società Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Roma (RM);

per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative licenziate dalla società Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma (RM);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26.07.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalla società Idea Finanziaria Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Lazio (05.08.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società Idea Finanziaria Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati dall'azienda Idea Finanziaria Spa, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 27.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.07.2011, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori ex dipendenti dalla società Idea Finanziaria Spa, presso la sede aziendale di Roma (RM).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 203.001,60 (duecentotremila e uno/60).

Matricola INPS: 7046573396.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 203.001,60 (duecentotremila e uno/60), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04652

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti delle società Gabetti Property Solutions Spa e Gabetti Property Solutions Agency Spa. (Decreto n. 64903).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 48294 del 17.11.2009 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28.05.2009, in favore di:

228 unità lavorative della società Gabetti Property Solutions Agency Spa;

28 unità lavorative della società Gabetti Property Solutions Spa;

Visto il decreto n. 54639 del 11.10.2010 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31.03.2010, in favore di:

227 unità lavorative ubicate presso varie unità aziendali della società Gabetti Property Solutions Agency Spa;

28 unità lavorative ubicate presso varie unità aziendali della società Gabetti Property Solutions Spa;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.06.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti delle società Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (07.10.2011), Lombardia (25.07.2011), Lazio (01.08.2011), Emilia Romagna (24.06.2011), Campania (29.06.2011), Puglia (23.06.2011), Sardegna (29.06.2011) e Toscana (07.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle società Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza e gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20.06.2011, in favore di un numero massimo di n. 28 lavoratori dipendenti dalla Gabetti Property Solutions Spa, così suddivisi:

Regione Lazio - 5 lavoratori;

Regione Lombardia - 23 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 432.240,48 (quattrocentotrentaduemiladuecentoquaranta/48).

Matricola INPS – 4929545961.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20.06.2011, in favore di un numero massimo di n. 227 lavoratori dipendenti dalla Gabetti Property Solutions Agency Spa, così suddivisi:

Regione Piemonte - 47 lavoratori;

Regione Lombardia - 57 lavoratori;

Regione Lazio - 71 lavoratori;

Regione Emilia Romagna - 12 lavoratori;

Regione Campania - 22 lavoratori;

Regione Puglia - 12 lavoratori;

Regione Sardegna - 3 lavoratori;

Regione Toscana - 3 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.504.235,32 (tremilionicinquecentoquattromiladuecentotrentacinque/32).

Matricola INPS - 4929545961.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.936.475,80 (tremilioninovecentotrentaseimilaquattrocentosettantacinque/80), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia*
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04653

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole. (Decreto n. 64912).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato- Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede «qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della pubblica istruzione e della Presidenza del Consiglio in data 12.07.2011, relativo alle società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole, come indicate nella parte dispositiva del presente decreto, dal quale emerge:

la sussistenza, per le società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole delle condizioni previste dalla normativa di cui al sopra citato art. 1, commi 29, 30 e 34 della legge 13 dicembre, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

l'impossibilità, rappresentata dalle singole Regioni, di apportare nel breve tempo disponibile e per l'elevato numero di lavoratori coinvolti, le misure di politica attiva necessarie per poter accedere all'utilizzo delle risorse del FES;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore delle società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole, come indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di finanziare interamente con risorse a carico Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 03.09.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12.07.2011, in favore di un numero massimo di 12.474 lavoratori delle società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole di seguito elencate secondo quanto indicato nell'allegata istanza facente parte integrante del presente decreto:

N.	**Azienda**	**N. lavoratori**
1	Ariete	242
2	Bioclean Tecnologia dell’Igiene Srl	152
3	CO.LA.SER. Soc. Coop. p.a.	144
4	SOLE Soc. cooperativa	101
5	COMETA	119
6	Maxima Soc. Coop.	78
7	COOP 2001	187
8	COOP SERVICE A R.L.	174
9	COOPSERVICE Soc. Coop. P. A.	704
10	COOPLAT	345
11	COOP IPACEM a r.l.	169
12	CO.SAR.SE Coop Sarda Servizi	21
13	COSP TECNO SERVICE Soc. Coop.	283
14	ENTER PRICE	129
15	EUROCOOP	72
16	EUROSERVIZI SRL	255
17	FORMULA SERVIZI Soc. Coop.	265
18	FUTURO 2000 Srl	110
19	GIERRE Srl	179
20	GRANDI LAVORI	176
21	GRUPPO S.A.M. Srl	1
22	INTIMI SOURCE SPA	446
23	L’OBIETTIVO Coop. Sociale Scrl	30
24	MANITALIDEA SPA	678
25	MANUTENCOOP 2000	179
26	MANUTENCOOP Facility Management Spa	886
27	MEDIGAS Soc. Coop	53
28	MONDIAL	539
29	NETTOYAGE	188
30	P & V GLOBAL SERVICE Soc. Coop.	16
31	PROMO COOP - Coc. Coop. a r.l.	62
32	RAGUSANA OPERAI SAN GIORGIO Soc. Coop	24
33	ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	154

34	S.I.S. Società Italiana Servizi Scarl	118
35	SOGEA SPA	360
36	SUPERFULGIDA	249
37	TERMORAGGI	549
38	TRE FIAMMELLE Soc.Coop. Produzione e Lavoro	158
39	COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SUD	848
40	SELIN SOCIETA' COOPERATIVA	75
41	SOCIETA COOPERATIVA SICULA CICLAT	269
42	S.I.TEC. Soc Coop.	271
43	CISAGEST Soc. Coop.	146
44	CICLAT AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP	171
45	ALBA NUOVA SOC. COOP.	1
46	CON.S.E.A. SOC. COOP. (SERVIZI ITALIA)	65
47	CON.S.E.A. SOC. COOP. (FUTURA PROGETTI)	107
48	NETTUNO MULTISERVIZI SOC. COOP.	153
49	L'ANCORA SOC. COOP.	180
50	MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP.	1033
51	TEAM SERVICE SOC.	359
52	GSI COOP SCARL	59
53	ITALIAPIU SOC COOP	142
	Totale lavoratori	***12.474***

Art. 2.

Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 12.07.2011, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 47.602.655,10 (quarantasettemilioniseicentoduemilaseicentocinquantacinque/10), così ripartito:

N.	Azienda	Intervento a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (euro)
1	Ariete	923.508,30
2	Bioclean Tecnologia dell'Igiene Srl	580.054,80
3	CO.LA.SER. Soc. Coop. p.a.	549.525,60
4	SOLE Soc. cooperativa	385.431,15
5	COMETA	454.121,85
6	Maxima Soc. Coop.	297.659,70
7	COOP 2001	713.620,05
8	COOP SERVICE A R.L.	664.010,10
9	COOPSERVICE Soc. Coop. P. A.	2.686.569,60
10	COOPLAT	1.316.571,75
11	COOP IPACEM a r.l.	644.929,35
12	CO.SAR.SE Coop Sarda Servizi	80.139,15
13	COSP TECNO SERVICE Soc. Coop.	1.079.970,45
14	ENTER PRICE	492.283,35
15	EUROCOOP	274.762,80
16	EUROSERVIZI SRL	973.118,25
17	FORMULA SERVIZI Soc. Coop.	1.011.279,75
18	FUTURO 2000 Srl	419.776,50
19	GIERRE Srl	683.090,85
20	GRANDI LAVORI	671.642,40
21	GRUPPO S.A.M. Srl	3.816,15
22	INTIMI SOURCE SPA	1.702.002,90
23	L'OBIETTIVO Coop. Sociale Scrl	114.484,50
24	MANITALIDEA SPA	2.587.349,70
25	MANUTENCOOP 2000	683.090,85
26	MANUTENCOOP Facility Management Spa	3.381.108,90
27	MEDIGAS Soc. Coop	202.255,95
28	MONDIAL	2.056.904,85
29	NETTOYAGE	717.436,20
30	P & V GLOBAL SERVICE Soc. Coop.	61.058,40
31	PROMO COOP - Coc. Coop. a r.l.	236.601,30
32	RAGUSANA OPERAI SAN GIORGIO Soc. Coop	91.587,60

33	ROMA MULTISERVIZI S.P.A.	587.687,10
34	S.I.S. Società Italiana Servizi Scarl	450.305,70
35	SOGEA SPA	1.373.814,00
36	SUPERFULGIDA	950.221,35
37	TERMORAGGI	2.095.066,35
38	TRE FIAMMELLE Soc.Coop. Produzione e Lavoro	602.951,70
39	COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SUD	3.236.095,20
40	SELIN SOCIETA' COOPERATIVA	286.211,25
41	SOCIETA COOPERATIVA SICULA CICLAT	1.026.544,35
42	S.I.TEC. Soc Coop.	1.034.176,65
43	CISAGEST Soc. Coop.	557.157,90
44	CICLAT AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP	652.561,65
45	ALBA NUOVA SOC. COOP.	3.816,15
46	CON.S.E.A. SOC. COOP. (SERVIZI ITALIA)	248.049,75
47	CON.S.E.A. SOC. COOP. (FUTURA PROGETTI)	408.328,05
48	NETTUNO MULTISERVIZI SOC. COOP.	583.870,95
49	L'ANCORA SOC. COOP.	686.907,00
50	MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP.	3.942.082,95
51	TEAM SERVICE SOC.	1.369.997,85
52	GSI COOP SCARL	225.152,85
53	ITALIAPIU SOC COOP	541.893,30
	Totale	***47.602.655,10***

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 47.602.655,10 (quarantasettemilioniseicentoduemilaseicentocinquantacinque/10), è posto a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell’economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04654

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WWF Italia ONG Onlus. (Decreto n. 64911).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere C1PE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14.02.2011, relativo alla società WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 08.07.2011, relativo alla società WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (24.02.2011 e 16.03.2011), Umbria (10.03.2011), Trentino Alto Adige (24.02.2011), Toscana (23.03.2011), Abruzzo (15.03.2011), Basilicata (28.02.2011), Lombardia (15.03.2011), Piemonte (23.02.2011), Campania (23.02.2011), Veneto (22.02.2011), Calabria (08.08.2011), Sicilia (06.09.2011) e Sardegna (19.10.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (01.08.2011), Umbria (03.08.2011), Trentino Alto Adige (26.07.2011), Toscana (01.08.2011), Abruzzo (25.07.2011), Basilicata (13.07.2011), Lombardia (08.08.2011), Piemonte (01.08.2011), Campania (28.07.2011), Veneto (25.07.2011), Sicilia (27.07.2011) e Sardegna (25.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14.02.2011, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori della società WWF Italia ONG Onlus, dipendenti presso le seguenti Regioni:

Regione	N. lavoratori in CIGS	Periodo
Lazio	53	3 lavoratori - dal 01.01.2011 al 30.06.2011 50 lavoratori - dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Umbria	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Trentino Alto Adige	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Toscana	2	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Abruzzo	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Basilicata	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Lombardia	15	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Piemonte	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Campania	2	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Veneto	2	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Calabria	1	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Sicilia	16	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
Sardegna	4	dal 15.02.2011 al 30.06.2011
TOTALE	100	

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata:

al 100% in favore di n. 2 lavoratori presso la sede di Roma (RM);

al 25% in favore di n. 98 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 183.589,31 (centoottantatremilacinquecentoottantanove/31).

Matricola INPS: 7010837134.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 08.07.2011, in favore di un numero massimo di 98 lavoratori della società WWF Italia ONG Onlus, dipendenti presso le seguenti Regioni:

Regione	N. lavoratori in CIGS
Lazio	53
Umbria	1
Trentino Alto Adige	1
Toscana	2
Abruzzo	1
Basilicata	1
Lombardia	14
Piemonte	1
Campania	2
Veneto	2
Sicilia	16
Sardegna	4
TOTALE	98

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata:

al 100% in favore di n. 5 lavoratori di cui n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM), n. 1 lavoratore dipendente presso la sede aziendale della Sardegna e n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede aziendale della Lombardia;

al 55% in favore di un numero massimo di 93 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 3 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM) e per il periodo dal 18.08.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 50 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 474.672,12 (quattrocentosettantaquattromilaseicentosettantadue/12).

Matricola INPS: 7010837134.

Pagamento diretto: NO.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad curo 658.261,43 (seicentocinquantaottomiladuecentosessantauno/43), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuate dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04655

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Akka Italia Srl. (Decreto n. 64900).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.07.2011, relativo alla società Akka Italia Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (15.07.2011) e Piemonte (25.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Akka Italia Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Akka Italia Srl;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13.07.2011, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori della società Akka Italia Srl, dipendenti presso le sedi di:

Torino (TO) - 19 lavoratori;

Bologna (BO) - 4 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 195.510,12 (centonovantacinquemilacinquecentodieci/12).

Matricola INPS: 8132273161.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13.07.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della società Akka Italia Srl, dipendenti presso la sede Torino (TO).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 68.832,72 (sessantaottomilaottocentotrentadue/72).

Matricola INPS: 8132273161.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 264.342,84 (duecentosessantaquattromilatrecentoquarantadue/84), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04656

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GD NET Spa. (Decreto n. 64899).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 58377 del 15.03.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito con gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.05.2010 e 12.10.2010, per il periodo dal 01.05.2010 al 30.04.2011, in favore dei dipendenti dalla società GD NET Spa, ubicati presso le sedi di Perugia (PG), Arezzo (AR) e Forlì (FC), così suddivisi:

n. 6 lavoratori per il periodo dall'01.05.2010 al 31.05.2010;

n. 31 lavoratori per il periodo dall'01.06.2010 al 31.10.2010;

n. 29 lavoratori per il periodo dall'01.11.2010 al 30.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26.05.2011, relativo alla società GD NET Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Umbria (30.06.2011), Toscana (27.07.2011), ed Emilia Romagna (14.06.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GD NET Spa in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GD NET Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.05.2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori, della società GD NET Spa, dipendenti presso le sedi di:

Panicale (PG) - 8 lavoratori;

Perugia (PG) - 2 lavoratori;

Todi (PG) - 1 lavoratore;

Sansepolcro (AR) - 2 lavoratori;

Forlì (FC) - 2 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.05.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 167.073,60 (centosessantasettemilasettantatre/60).

Matricola INPS: 5807967516.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 167.073,60 (centosessantasettemilasettantatre/60), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04657

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Kompar Srl. (Decreto n. 64898).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27.05.2011, relativo alla società Kompar Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Sardegna (05.07.2011), Lazio (04.07.2011), Piemonte (16.05.2011), Sicilia (03.10.2011), Campania (21.06.2011) e Abruzzo (14.06.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Kompar Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Kompar Srl;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 30.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27.05.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori apprendisti della società Kompar Srl, dipendenti presso le sedi aziendali di:

Quartuccio (CA) - 1 lavoratore;

Roma (RM) - 2 lavoratori;

Beinasco (TO) - 1 lavoratore;

Melilli (SR) - 1 lavoratore;

Napoli (NA) - 1 lavoratore;

San Giovanni Teatino (CH) - 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 70.072,38 (settantamilasettantadue/38).

Matricola INPS: 5120955915.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 70.072,38 (settantamilasettantadue/38), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04658

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Teleclient System Integration Spa. (Decreto n. 64910).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 62757 del 11.11.2011 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata autorizzata, per il periodo dal 01.03.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21.03.2011, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori della società Teleclient System Integration Spa in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Milano (MI) - 5 lavoratori;

Torino (TO) - 4 lavoratori;

Roma (RM) - 5 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 03.08.2011, relativo alla società Teleclient System Integration Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 31.05.2011 al 31.12.2011;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (14.09.2011), Piemonte (24.08.2011) e Lazio (11.11.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Teleclient System Integration Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Teleclient System Integration Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 03.08.2011, in favore di un numero massimo di 11 unità lavorative della società Teleclient System Integration Spa, dipendenti presso le sedi di:

Milano (MI) - 5 lavoratori;

Torino (TO) - 4 lavoratori;

Roma (RM) - 2 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 93.504,84 (novantatremilacinquecentoquattro/84).

Matricola INPS: 4963682383.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 93.504,84 (novantatremilacinquecentoquattro/84), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze Il vice Ministro delegato*
GRILLI

12A04659

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fincantieri C.N.I. Spa. (Decreto n. 64909).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21.11.2011, relativo alla società Fincantieri C.N.I. Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Marche (24.11.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fincantieri C.N.I. Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fincantieri C.N.I. Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 15.11.2011 al 31.12.2011, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21.11.2011, in favore di un numero massimo di 540 lavoratori della società Fincantieri C.N.I. Spa, dipendenti presso la sede aziendale di Ancona (AN), così suddivisi:

520 lavoratori per il periodo dal 15.11.2011 al 15.12.2011;

540 lavoratori per il periodo dal 16.12.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.153.320,80 (unmilionecentocinquantatremilatrecentoventi/80).

Matricola INPS: 0300663190.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.153.320,80 (unmilionecentocinquantatremilatrecentoventi/80), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze Il vice Ministro delegato*
GRILLI

12A04660

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società C.E.A.R. Srl. (Decreto n. 64906).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 04.08.2011, relativo alla società C.E.A.R. SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Sicilia (07.10.2011) e Umbria (12.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.E.A.R. SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda C.E.A.R. SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 08.08.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.08.2011, in favore di un numero massimo di 49 lavoratori della società C.E.A.R. SRL, con le seguenti modalità:

riduzione oraria media del 20%, con riguardo a n. 12 lavoratori della sede di Perugia (PG) con contratto part-time del 53% di media dell'orario di lavoro contrattuale;

riduzione oraria media del 20%, con riguardo a n. 17 lavoratori della sede di Catania (CT) con contratto part-time del 50% di media dell'orario di lavoro contrattuale;

riduzione oraria media del 55%, con riguardo a n. 15 lavoratori della sede di Palermo (PA) con contratto part-time del 33% di media dell'orario di lavoro contrattuale;

riduzione oraria media del 22%, con riguardo a n. 05 lavoratori della sede di Siracusa (SR) con contratto part-time del 35% di media dell'orario di lavoro contrattuale.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 41.248,63 (quarantunomiladuecentoquarantotto/63).

Matricola INPS: 9203358303.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 41.248,63 (quarantunomiladuecentoquarantotto/63), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia*
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04661

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Computime Srl. (Decreto n. 64908).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 07.03.2011, relativo alla società Computime Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo da 01.01.2011 a 30.06.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23.06.2011, relativo alla società Computime Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai tini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (11.03.2011), Lazio (23.03.2011), Puglia (29.03.2011), Sicilia (05.09.2011) e Toscana (15.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Computime Srl, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (15.07.2011), Lazio (01.08.2011), Puglia (23.06.2011), Sicilia (02.09.2011) e Toscana (27.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Computime Srl, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Computime Srl, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Computime Srl, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono autorizzate la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definite nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 07.03.2011, in favore di un numero massimo di 83 lavoratori della società Computime Srl, dipendenti presso le sedi:

Roma (RM) - 73 lavoratori;

Bari (BA) - 2 lavoratori;

Palermo (PA) - 2 lavoratori;

Bologna (BO) - 4 lavoratori;

Firenze (F1) - 2 lavoratori;

così suddivisi:

77 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.01.2011;

80 lavoratori per il periodo dal 01.02.2011 al 31.03.2011;

82 lavoratori per il periodo dal 01.04.2011 al 31.05.2011;

83 lavoratori per il periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata:

al 10% in favore di n. 73 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM);

al 100% in favore di tutti gli altri lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%:

per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011 in favore di n. 3 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM);

per il periodo dal 01.04.2011 al 30.06.2011 in favore di n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Bari (BA).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% dei sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 135.287,38 (centotrentacinquemiladuecentoottantasette/38).

Matricola INPS Roma (RM): 7026457203.

Matricola INPS Bari (BA): 0915910702.

Matricola 1NPS Palermo (PA): 5526179472.

Matricola INPS Bologna (BO): 1316315909.

Matricola INPS Firenze (FI): 3023986203.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono autorizzate la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23.06.2011, in favore di un numero massimo di 83 lavoratori della società Computime Srl, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) - 73 lavoratori;

Bari (BA) - 2 lavoratori;

Palermo (PA) - 2 lavoratori;

Bologna (BO) - 4 lavoratori;

Firenze (F1) - 2 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata:

al 10% in favore di n. 73 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM);

al 100% in favore di tutti gli altri lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%:

per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 3 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM);

per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Bari (BA);

per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Palermo (PA).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 146.426,54 (centoquarantaseimilaquattrocentoventisei/54).

Matricola INPS Roma (RM): 7026457203.

Matricola INPS Bari (BA): 0915910702.

Matricola INPS Palermo (PA): 5526179472.

Matricola INPS Bologna (B0): 1316315909.

Matricola INPS Firenze (FI): 3023986203.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 281.713,92 (duecentoottantaunomilasettecentotredici/92), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuate dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04662

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VOX2WEB Spa. (Decreto n. 64907).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società VOX2WEB Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (08,04.2011) e Lombardia (27.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VOX2WEB SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;

Visti gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 08.07.2011 e 22.07.2011, relativi alla società VOX2WEB SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopracitata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (01.08.2011 e 28.09.2011) e Lombardia (07.09.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VOX2WEB SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VOX2WEB SPA, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, in favore di 18 lavoratori;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VOX2WEB SPA, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in favore di 14 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori della società VOX2WEB SPA, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) - 6 lavoratori;

Milano (MI) - 12 lavoratori;

così suddivisi:

18 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 28.02.2011;

17 lavoratori per il periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011;

16 lavoratori per il periodo dal 01.04.2011 al 30.06.2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo:

dal 01.03.2011 al 30.06.2011, per i lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM);

dal 15.02.2011 al 30.06.2011, per i lavoratori dipendenti presso la sede di Milano (MI).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 148.958,72 (centoquarantaottomilanovecentocinquantaotto/72).

Matricola INPS: 4960756630.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 08.07.2011 e 22.07.2011, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori della società VOX2WEB SPA, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) - 5 lavoratori;

Milano (MI) - 9 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 116.951,52 (centosedicimilanovecentocinquantauno/52).

Matricola INPS: 4960756630.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 265.910,24 (duecentosessantacinquemilanovecentodieci/24), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04663

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti della società Eurofiditalia Spa. (Decreto n. 64905).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26.07.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalla società Eurofiditalia Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Lazio (05.08.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società Eurofiditalia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati in favore di un numero massimo di 3 lavoratori ex dipendenti presso la sede aziendale di Roma (RM);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 27.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.07.2011, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori ex dipendenti dalla società Eurofiditalia Spa, presso la sede aziendale di Roma (RM).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 30.450,24 (trentamilaquattrocentocinquanta/24).

Matricola INPS: 7054462989.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 30.450,24 (trentamilaquattrocentocinquanta/24), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04664

DECRETO 29 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Benfil Srl. (Decreto n. 65187).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 58873 del 12.04.2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 08.11.2010, per il periodo dal 01.12.2010 al 30.11.2011, in favore di un numero massimo di n. 131 unità lavorative, della società Benfil Srl, dipendenti presso la sede di Airola (BN);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 07.11.2011, relativo alla società Benfil Srl in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania (14.11.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Benfil Srl in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Benfil Srl in liquidazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 07.11.2011, in favore di un numero massimo di 132 lavoratori della società Benfil Srl in liquidazione, dipendenti presso la sede di Airola (BN).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per n. 131 lavoratori e del 10% per n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 168.375,36 (centosessantaottomilatrecentosettantacinque/36).

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 1102705235.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 168.375,36 (centosessantaottomilatrecentosettantacinque/36), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04651

DECRETO 29 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti dalle Basi Nato e USA. (Decreto n. 65188).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 47697 del 16.10.2009 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilità, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009, in favore di un numero massimo di 145 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA della Regione Sardegna (La Maddalena);

Visto il decreto n. 49953 del 05.02.2010 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilità, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA della Regione Campania;

Visto il decreto n. 62510 del 24.10.2011 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilità, come definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009 e in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA delle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Veneto;

Visto il decreto n. 62511 del 24.10.2011 con il quale sono state autorizzate:

1) per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 129 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA così suddivisi:

6 lavoratori - Regione Veneto - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

2 lavoratori - Regione Toscana - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

4 lavoratori - Regione Lazio - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

2 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

3 lavoratori - Regione Sardegna - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;

112 lavoratori - Regione Sardegna - dal 01.01.2010 e non oltre il 28.02.2010, come da accordo governativo del 04.05.2010;

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del 10%;

2) per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 36 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA così suddivisi:

22 lavoratori - Regione Sicilia - per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;

3 lavoratori - Regione Sicilia - per il periodo dal 15.11.2010 al 31.12.2010;

4 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;

7 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 15.12.2010 al 31.12.2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25.07.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalle Basi Nato e USA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (05.08.2011), Sicilia (06.09.2011), Veneto (04.08.2011), Campania (01.08.2011) e Toscana (10.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle società Basi Nato e USA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati dalle OO.SS, in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle Basi Nato e USA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di n. 35 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA, secondo le scadenze indicate nell'allegato elenco, così suddivisi:

Regione Sicilia - 25 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 13.06.2011.

Regione Campania - 10 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del 10% in favore di:

Regione Sicilia:

2 lavoratori per il periodo dal 15.11.2011 al 31.12.2011;

21 lavoratori per il periodo dal 15.10.2011 al 31.12.2011;

Regione Campania:

2 lavoratori per il periodo dal 15.10.2011 al 31.12.2011;

2 lavoratori per il periodo dal 15.12.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 523.151,17(cinquecentoventitremilacentocinquantauno/17).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di n. 12 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA, secondo le scadenze indicate nell'allegato elenco, così suddivisi:

Regione Campania - 2 lavoratori;

Regione Lazio - 4 lavoratori;

Regione Toscana - 2 lavoratori;

Regione Veneto - 4 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è stata ridotta del 30% in favore di:

Regione Campania:

2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Regione Lazio:

2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 26.06.2011;

Regione Toscana:

1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 18.04.2011;

1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Regione Veneto:

3 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 137.479,55 (centotrentasettemilaquattrocentosettantanove/55).

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 660.630,72 (seicentosessantamilaseicentotrenta/72), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A04665

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-078) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 2,00